



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 25 settembre 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Quistello sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA l'ordinanza n. 43 del 26 febbraio 2025, in ordine alle competenze in materia delle richieste di parere ai sensi dell'art 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118,

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data 23 luglio 2025 e la richiesta dell'Ente è pervenuta via PEC il 31 luglio 2025 e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 16588 del 1° agosto 2025 e al protocollo pareri TUSP n. 121/2025.

Udito il Relatore, dott. Mauro Bonaretti;

PREMESSO

Il Comune di Quistello ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha trasmesso il provvedimento n. 30/2025 con il quale ha deliberato:

“1) di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto di rafforzamento della partnership industriale fra AIMAG S.p.A. ed HERA S.p.A., così come definito nell'Accordo Quadro siglato in data 22.01.2025 dai rispettivi Consigli di Amministrazione e relativi allegati, dalla cui attuazione deriva il controllo da parte di HERA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, composto dai documenti di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato A Accordo Quadro

Allegato 1 Nuovo Piano Industriale Rafforzato di AIMAG

Allegato 4.1 Piano Industriale di AIMAG

Allegato 4.2 Piano Industriale NewCo SII HERA (Heracquamodena S.r.l.)

Allegato 4.4 Dividend Policy

Allegato 5.2 Condizioni del Finanziamento Socio HERA

Allegato 6.1 Linee guida del nuovo modello gestionale aziendale

Allegato 7.1 Elementi del Ramo d'Azienda SII HERA (Heracquamodena S.r.l.)

Allegato 7.4 Aumento di Capitale AIMAG

Allegato 9.2 Nuovo Statuto AIMAG

Allegato 9.3.3 (a) Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione Allegato 9.3.3 (b)

Poteri dell'Amministratore Delegato

Allegato 10.1 Statuto NewCo (Heracquamodena S.r.l.)

Allegato B Fairness Opinion e relativo Addendum

Allegato C Relazione di Stima Heracquamodena

2) di approvare conseguentemente: - la proposta di Aumento di Capitale di AIMAG S.p.A. in natura con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile per l'importo di euro 18.550.738,00, a cui si aggiungono euro 29.382.902,00 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di n. 18.550.738 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di euro 2,5839, di cui euro 1,5839 a titolo di sovrapprezzo, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al socio industriale HERA S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti il 45% del capitale sociale di Heracquamodena S.r.l.;

- l'acquisizione della partecipazione indiretta in Heracquamodena S.r.l., da concretizzarsi mediante l'acquisizione da parte di AIMAG S.p.A. di partecipazioni rappresentanti il 45% del capitale sociale della stessa;

- lo statuto di Heracquamodena S.r.l., così come riportato all'Allegato n. 12 dell'Accordo Quadro di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- il nuovo Statuto Sociale di AIMAG S.p.A., così come riportato all'Allegato n. 9 dell'Accordo Quadro di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, che l'intervento finanziario previsto con il presente atto deliberativo è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

4) di dare atto che, all'attuazione del Progetto di cui trattasi, la quota di partecipazione del Comune di Quistello in AIMAG S.p.A. passerà dal 1,25% al 0,98% del capitale sociale"

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito per comodità anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *"delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, così espletando *"una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'Ente possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'Amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta *"a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (art. 5, co. 4, TUSP).

2. Fermo l'inquadramento normativo su esposto, in via preliminare il Collegio è chiamato a stabilire se la deliberazione trasmessa dall'Ente, debba essere sottoposta al controllo ex art. 5 TUSP che, secondo le Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), limita l'*"ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"*. L'eventuale assunzione della qualità di socio che preceda la sottoposizione al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, esclude la possibilità di esprimere il parere che, in ogni caso, non riguarda operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale

sociale quando non comporti anche l'acquisto di quella qualità. Nella fattispecie, il Comune ha deliberato insieme all'aumento di capitale di AIMAG S.p.A, di acquisire la qualità di socio, in via indiretta, di Heracquamodena S.r.l., come esito dell'operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale di Hera S.p.a., liquidato attraverso il conferimento del 45 per cento delle quote societarie di Heracquamodena S.r.l. Pertanto, rappresentando il provvedimento un atto deliberativo anche per l'acquisizione della titolarità di socio indiretto in una società, esso deve essere sottoposto al parere ex art. 5 Tusp.

Va, quindi, precisato che sull'operazione deliberata dai comuni modenesi soci di AIMAG, si è già pronunciata la Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna n. 103/2025/PASP del 18 settembre 2025, che ha espresso parere negativo, e i cui contenuti, per la parte che qui riguarda, sono condivisi.

3. Tanto premesso, la verifica dell'adempimento dell'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che si determina nel senso di acquisire la partecipazione indiretta non può prescindere dalle peculiarità che seguono.

a) Si tratta di una operazione complessa - e con una connotazione commerciale accentuata - nella quale l'acquisizione della partecipazione avviene in via indiretta e passiva è parte funzionale al consolidamento tra due multiutility che prevede il conferimento, da parte di Hera S.p.a. (società quotata) ad AIMAG (società non quotata), di una quota di partecipazione societaria in Heraquamodena, come formula liquidatoria dell'aumento di capitale deliberato dai soci di AIMAG e riservato al socio Hera.

b) L'Ente detiene una partecipazione minima in AIMAG (0,88 per cento) e conseguentemente, è ancora più ridotta la partecipazione indiretta nella società in oggetto (0,39 per cento).

c) La partecipazione pulviscolare indiretta avviene per scelta della partecipata diretta AIMAG, rispetto alla quale il Comune ha un limitatissimo potere di indirizzo e determina una condizione di impossibilità di azione alternativa, non potendo il Comune neppure cedere eventualmente la partecipazione indiretta così acquisita.

La minima partecipazione dell'Ente rispetto all'operazione in esame porterebbe a ribadire alcune considerazioni svolte da questa Sezione (si veda per tutte deliberazione n. 229/2025/PASP) in ordine all'individuazione, in taluni casi, di procedure -diverse dal silenzio assenso- più agili ed efficienti nel processo di controllo demandato alla Corte dei conti nell'ambito del d.lgs. 175/2016, volti ad evitare attività meramente formali di valutazione. In realtà, nel caso di specie, l'attività di controllo è tutt'altro che sproporzionata e ridondante, come potrebbe *prima facie* sembrare, in quanto si misura con una operazione commerciale nella quale la volontà dell'Ente rischia di essere ridotta a mero adempimento formale e a sostanziale irrilevanza seguendo il portato ideologico di una concezione che delega all'efficientismo tecnicistico i fini pubblici sottraendoli alla trasparenza necessaria delle decisioni nelle democrazie locali.

Proprio per queste ragioni, la Sezione è chiamata a procedere alla verifica dell'adempimento dell'onere motivazionale rispetto ai parametri sottoelencati ritenendo che, proprio in ragione delle peculiarità testé enumerate, la valutazione dell'operazione debba essere considerata nel suo complesso e in modo ampio e articolato e non solo ristretto allo specifico perimetro di Heracquamodena S.r.l., che rimane comunque l'oggetto specifico per cui l'atto deve essere scrutinato.

Si procede, quindi, all'esame.

a) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'ente (art. 5, comma 1, Tusp).

La delibera in oggetto prevede l'acquisizione della partecipazione indiretta in Heracquamodena S.r.l. Tale scelta non viene motivata in termini di compatibilità con i fini istituzionali. Né potrebbe essere altrimenti, dato che, va sottolineato, attualmente Heracquamodena S.r.l. opera nel bacino idrico di Modena e non nel bacino idrico della provincia di Mantova a cui il Comune appartiene. Va peraltro aggiunto che nei documenti allegati, Heracquamodena viene considerato un asset fondamentale per favorire - grazie al suo know how e alla sua partecipazione alle future gare del servizio idrico integrato di Modena - l'ingresso di AIMAG S.p.a. nel mercato idrico di quella provincia. Anche dal punto di vista di eventuali sinergie

industriali la motivazione appare carente – e, per certi versi, paradossale –, soprattutto in considerazione del fatto che nel piano industriale di AIMAG *stand alone* (allegato alla deliberazione), precedente all'operazione di aumento di capitale, era già prevista l'uscita di AIMAG S.p.a. dal bacino idrico di Mantova. Il piano industriale rafforzato di AIMAG, dopo l'aumento di capitale, conferma tale scelta, in modo esplicito, nella deliberazione e negli accordi quadro sottostanti e allegati alla deliberazione, proprio riconducendola alla esigua partecipazione dei soci del bacino idrico mantovano. In conseguenza di queste considerazioni, l'acquisizione della partecipazione indiretta nella società Heracquamodena S.r.l. non è in alcun modo “utile” (*rectius*, funzionale) al servizio idrico del Comune mantovano.

Sotto questo profilo, dunque, la motivazione riferita alla compatibilità dei fini istituzionali per il Comune non è chiarita in modo soddisfacente e pare, anzi, in contrasto con quanto disciplinato al comma 1 dell'art. 4 del Dlgs 175/2016 che recita testualmente che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Solo se si assume il punto di vista delle motivazioni sottese alla più complessa operazione di aumento di capitale di AIMAG S.p.a., si può dare conto di ragioni che riguardano essenzialmente vantaggi di tipo finanziario e una convenienza economica immediata di tipo speculativo (compensata dall'incertezza conseguente al fatto che il Comune dovrà in futuro cercare soluzioni esterne ad AIMAG per il servizio idrico integrato) di cui si dà conto ai punti successivi dell'esame. L'obiettivo che viene illustrato è, infatti, quello di soddisfare esigenze di sviluppo di AIMAG S.p.a. e che la deliberazione riassume nel modo seguente: *“dal Piano Industriale del Gruppo AIMAG Spa cd. “stand alone” 2024-2028 (inde, il “Piano Industriale” o talvolta il “Piano”) sono emerse tre principali criticità, ovvero*

1. *fabbisogno di investimenti sul territorio;*
2. *prospettiva di partecipazione alle gare per i business regolati;*

3. *ingente fabbisogno finanziario (circa euro 242 milioni di finanziamenti da rimborsare e circa euro 200 milioni di nuovi finanziamenti nei prossimi 4 anni)"*

Vengono inoltre dichiarati potenziali opportunità di sinergie industriali tra AIMAG S.p.a. e Hera S.p.a. in altri settori diversi da quello idrico, ma senza specificare nel dettaglio.

b) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sulle "ragioni" e sulle "finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato" (art. 5, comma 1, Tusp).

I parametri della "convenienza economica" e della "sostenibilità finanziaria" (come già affermato da questa Sezione con la deliberazione n. 161/2022/PASP), pur evocando criteri aziendalistici, devono essere rapportati all'adempimento dell'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione pubblica socia e non possono tradursi, per la Corte, in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all'organismo societario già costituito che vede l'ingresso di un nuovo socio. Più nello specifico, la motivazione sulla "scelta" dell'Amministrazione di acquisire la posizione soggettiva di "socio", come si evince dal testo della norma, deve investire due profili: i) in punto di "convenienza economica", anche sotto il profilo dei servizi strumentali gestiti "in house"; ii) in punto di "sostenibilità finanziaria".

b.i) La motivazione sulla convenienza economica, anche sotto il profilo dei servizi strumentali gestiti *in house*. La "convenienza economica" deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie, ovvero quella di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Detta valutazione interessa tutti gli organismi societari, a prescindere che questi siano deputati alla produzione di beni o alla erogazione di servizi.

Con riferimento a questo parametro, l'acquisizione della partecipazione indiretta in Heracquamodena S.r.l. non può essere considerata una scelta tra le diverse

alternative di gestione possibili in quanto essa non produce servizi funzionali all'attività istituzionale del Comune e, pertanto, non può essere messa a confronto con altre opzioni disponibili.

Sotto il profilo invece più articolato della operazione complessiva di aumento di capitale di AIMAG S.p.a., i vantaggi economici rappresentati riguardano sostanzialmente gli aspetti finanziari e di consolidamento della società. In primo luogo, va rappresentato che il giusto valore di scambio tra l'aumento di capitale sottoscritto e il valore societario conferito ad AIMAG S.p.a. viene garantito attraverso perizie giurate. In secondo luogo, attraverso il nuovo piano industriale rafforzato, secondo quanto previsto dagli allegati, viene garantito nel tempo il miglioramento del risultato netto di e quindi dei dividendi destinati ai Comuni soci, rispetto al piano industriale *stand alone*. Questo risultato, pur non essendo dettagliato nei suoi razionali, appare sostanzialmente determinato dal consolidamento del ramo acqua di Hera S.p.a. (Heracquamodena S.r.l.) in AIMAG e dalle oggettive migliori condizioni finanziarie offerte a quest'ultima grazie all'operazione complessiva e al suo ingresso nell'orbita del merito di credito e delle condizioni finanziarie assicurate da Hera nell'accordo e specificate negli allegati alla deliberazione. Inoltre, il piano industriale rafforzato prevede, come sopra anticipato, la corresponsione di un dividendo straordinario per i Comuni che, tuttavia, si precede di finanziare a debito, di fatto non migliorando così la posizione finanziaria netta di AIMAG, anche se grazie all'aumento dell'ebitda, il rapporto sulla capacità di indebitamento (PFN/EBITDA), secondo il piano, rimarrà a livelli di garanzia rassicuranti (intorno al 3).

b.ii) La motivazione sulla sostenibilità finanziaria.

Rispetto a questo parametro in allegato alla deliberazione viene riportato il business plan di Heracquamodena S.r.l. che dettaglia il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow della società fino al 2028, sempre con valori estremamente positivi in termini di ebitda, di patrimonializzazione e di flussi finanziari. Queste valutazioni appaiono sostenibili e ben documentate fino al periodo di scadenza della

gara del bacino idrico di Modena, mentre successivamente al 31 dicembre 2027 dipenderà dall'esito della gara di affidamento del servizio idrico integrato di Modena la valutazione della sostenibilità finanziaria della società.

c) Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (art. 5, comma 1, Tusp).

Con riferimento a questo parametro, da un esame letterale della norma, viene in rilievo che l'onere motivazionale prescritto in capo all'Amministrazione sociale è temperato rispetto ai parametri precedenti, per i quali, invece, la norma richiede un'analitica motivazione. L'ente deve, comunque, "dar conto" della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri di efficienza, efficacia ed economicità. A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri avrà una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di "costituzione" di una nuova società o, diversamente, sia quello di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa. Solo in questa seconda ipotesi, infatti, l'efficienza della gestione societaria dovrà essere valutata dall'ente in rapporto ai risultati raggiunti dalla società anche in termini di standard qualitativi dei servizi erogati.

La valutazione specifica di questo punto, nel caso in esame, non appare significativa in quanto la partecipazione indiretta in Heraacquamodena S.r.l. non riguarda l'affidamento di un servizio. Non vengono dettagliati elementi di rilievo con riferimento al modello organizzativo ad eccezione del sistema di governance, previsto negli accordi sottoscritti e nello statuto. In tali documenti si prevede di affidare ad Hera S.p.a. il controllo della gestione operativa attraverso la titolarità della scelta di due componenti su tre del Cda (Presidente e amministratore delegato). Sempre sotto il profilo della governance, se si allarga l'orizzonte e si osserva l'operazione più ampia in AIMAG S.p.a., emerge che attraverso alcune modifiche statutarie, che individuano categorie diverse di soci con diritti differenziati, la maggioranza dei soci pubblici non potrà scendere al di sotto del 51 per cento, ma, operativamente, il governo della società, dal punto di vista

organizzativo e gestionale, viene affidato al partner industriale (Hera S.p.a.) che avrà il diritto di nominare tre membri su sei del Cda e tra questi l'amministratore delegato con ampi poteri autonomi di decisione, descritti in allegato alla deliberazione. Dal punto di vista dei soci pubblici si determina quindi una situazione nella quale è previsto che, da un lato, vengano incassati maggiori dividendi, dovuti all'operazione di consolidamento, e, dall'altro, vengano ceduti parte importante dei propri precedenti poteri di gestione - e di controllo - in AIMAG S.p.a. al socio industriale.

Detto aspetto non può essere considerato favorevolmente, risultando ulteriormente recessivo del ruolo di governance pubblico a fronte di all'origine di partecipazioni pubbliche che già allo stato sono frammentate, non omogenee territorialmente, e singolarmente irrilevanti.

d) Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese" (art. 5, comma 2, Tusp).

Nella delibera, l'ente camerale afferma che *"la realizzazione del Progetto risulta finanziariamente compatibile con le norme dei Trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Dlgs 175/2016."* Tuttavia, non vengono illustrati ulteriori elementi a supporto dell'affermazione.

e) Adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 7 Tusp quando si tratta di costituzione di nuove società e adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 8 Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di società già costituite.

Si dà atto che la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale in conformità al quadro normativo che disciplina detta ipotesi per i Comuni.

In conclusione, pur comprendendo l'operazione nella sua complessità e valutandola ben rappresentata e motivata in termini di consolidamento finanziario tra le due multiutility, con l'aggiunta di vantaggi economici immediati per il Comune, la Sezione, chiamata ad esprimersi solo sullo specifico punto della acquisizione della partecipazione indiretta del Comune in Heracquamodena S.r.l., ritiene che la stessa

non sia giustificata, né motivata, rispetto alla pur minima rispondenza ai fini istituzionali, alla effettiva convenienza economica (se si eccettuano i vantaggi sui dividendi), alla, incerta, sostenibilità finanziaria, e, quanto alla perdita del controllo, alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – pronunciandosi sulla richiesta del parere di cui in premessa come previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., allo stato degli atti e a fronte delle carenze motivazionali sopra esposte, esprime parere sfavorevole sulla deliberazione consiliare sottoposta a controllo in quanto in contrasto con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

Qualora l'Amministrazione intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosta dal parere dando pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni ed informandone la Sezione.

DISPONE

ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016:

- la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco, affinché, in qualità di presidente del consiglio comunale, ne informi l'assemblea;
- la pubblicazione della presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale del Comune.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.

il Relatore
(Mauro Bonaretti)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
29 settembre 2025
Il Funzionario preposto

al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)